



IMPOSTE IN GENERE – ACCERTAMENTO.

CASS. CIV., SEZ. VI, 2 OTTOBRE 2012, N. 16781.

Il controllo automatizzato deve essere preceduto dalla comunicazione al contribuente soltanto nell'ipotesi in cui sussistano errori dello stesso contribuente.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CICALA Mario	- Presidente -
Dott. BOGNANNI Salvatore	- Consigliere -
Dott. IACOBELLIS Marcello	- Consigliere -
Dott. DI BLASI Antonino	- Consigliere -
Dott. CARACCIOLLO Giuseppe	- rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 28659/2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
- ricorrente -

contro

G.O. quale ex liquidatore della Ergon Soc. Coop. a r.l.;
- intimato -

avverso la sentenza n. 509/40/2009 della Commissione Tributaria Regionale di ROMA - Sezione Staccata di LATINA del 3.7.09, depositata il 12/10/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/07/2012 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE CARACCIOLLO;

E' presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ENNIO ATTILIO SEPE.



FATTO E DIRITTO

La Corte:

ritenuto che, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo, letti gli atti depositati.

Osserva:

La CTR di Roma ha respinto l'appello dell'Agenzia - appello proposto contro la sentenza n. 197/08/2006 della CTP di Latina che aveva accolto il ricorso della società contribuente "Ergon P.S.C. a r.l." - ed ha così annullato la cartella di pagamento per IVA-IRPEF relativa agli anni d'imposta 2000-2001 per le somme iscritte a ruolo a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis.

La predetta CTR ha motivato la decisione ritenendo (per quanto qui ancora interessa) che la omessa previa comunicazione al contribuente - come previsto dal L. n. 212 del 2000, art. 5, comma 6 - o meglio il suo mancato recapito, per ragioni connesse al servizio postale di spedizione costituisce ragione di nullità della cartella esattoriale.

L'Agenzia ha interposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

La parte contribuente non ha svolto attività difensiva.

Il ricorso - ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., assegnato allo scrivente relatore - può essere definito ai sensi dell'art. 375 c.p.c..

Infatti, con il primo motivo di impugnazione, (improntato violazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36 bis, - D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54 bis, comma 3, - L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 6, comma 5, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3) la ricorrente si duole del fatto che il giudice di appello abbia condizionato l'esito del controllo automatizzato sulla dichiarazione ad una previa comunicazione al contribuente, attribuendo a tale comunicazione il carattere sostanziale di condizione di procedibilità, per quanto si fosse trattato di mera omissione di versamento di quanto autoliquidato in dichiarazione (di che la parte ricorrente ha dato conto con modalità idoneamente autosufficienti).

La doglianza appare manifestamente fondata, alla luce della pregressa giurisprudenza di questa Corte (Sez. 5, Sentenza n. 17396 del 23/07/2010) secondo la quale: "L'emissione della cartella di pagamento con le modalità previste dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, comma 3, (in materia di tributi diretti) e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, comma 3, (in materia di IVA) non è condizionata dalla preventiva comunicazione dell'esito del controllo al



contribuente, salvo che il controllo medesimo non riveli l'esistenza di errori essendovi, solo in tale ipotesi di irregolarità riscontrata nella dichiarazione, l'obbligo di comunicazione per la liquidazione d'imposta, contributi, premi e rimborsi. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva considerato legittimamente emessa la cartella di pagamento, in assenza di comunicazione al contribuente, per l'importo riferito ad un'istanza di condono L. n. 289 del 2002, ex art. 9 bis, non seguita dal versamento di quanto dovuto)".

Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per manifesta fondatezza, sicchè poi la Corte potrà anche risolvere la controversia nel merito (respingendo l'impugnazione della società contribuente) non ravvisandosi necessità di ulteriori accertamenti di fatto.

Roma, 10 marzo 2012.

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;

che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie;

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione (con la precisazione che per mero lapsus calami è stata indicata come contribuente-intimata la "Cerasa srl" mentre in realtà si tratta della "Ergon piccola società cooperativa a r.l.", in persona del liquidatore G.O.) e, pertanto, il ricorso va accolto;

che le spese di lite possono essere regolate secondo il criterio della soccombenza.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso del contribuente avverso il provvedimento impositivo. Condanna la parte contribuente a rifondere le spese di lite di questo grado, liquidate in Euro 4.500,00, oltre spese prenotate a debito e compensa tra le parti le spese dei gradi di merito.

Così deciso in Roma, il 4 luglio 2012.

Depositato in Cancelleria il 2 ottobre 2012